

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

1. È costituita per volontà del dott. Franco Cesare Sacco una Fondazione denominata “FONDAZIONE CARDIOLOGICA DOTTORESSA MARIA O MYRIAM ZITO SACCO – ETS”.

2. La Fondazione ha sede in Forlì (FC), all’indirizzo individuato dal Comitato Direttivo e comunicato al RUNTS e/o comunque ai pubblici registri previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

Art. 2

1. La durata della Fondazione è fissata senza limitazioni di sorta e pertanto con carattere di perpetuità.

TITOLO II
SCOPI

Art. 3

1. La Fondazione non persegue fini di lucro, bensì ha carattere strettamente filantropico, e svolge la sua attività (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni) nell’ambito regionale, per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché nell’ambito azionale per quanto attiene alle attività di cui alla lettera “C” del presente articolo.

a) Aiuta pazienti in condizioni economiche disagiate, da accertarsi previa documentazione, ai quali verrà erogato un contributo finanziario allo scopo di permettere l’esecuzione di interventi cardiocirurgici particolarmente complessi presso Centri Cardiocirurgici altamente qualificati (nell’ambito delle attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. da a) a d) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni);

b) Persegue il potenziamento della struttura pubblica ospedaliera nel settore cardiologico, attraverso un adeguamento tecnologico e strumentale, laddove sia garantita una costante, attenta e proficua utilizzazione delle apparecchiature (nell’ambito delle attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. da a) a d) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni).

Di volta in volta saranno regolamentati in rapporti tra la Fondazione e l’AUSL in ordine alle citate apparecchiature. Il tutto nell’ambito delle funzioni assegnate dalla programmazione regionale e locale.

La struttura cardiologica individuata a tali scopi è in particolare l’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale Morgagni – Pierantoni di Forlì;

c) La Fondazione potrà anche istituire una o più borse di studio o perseguire ulteriori iniziative nel campo della prevenzione, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in ambito cardiologico, della cura e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e fare quant’altro per il miglior conseguimento degli scopi sociale, previa deliberazione dell’organo amministrativo (nell’ambito delle attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. g) ed h) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni).

2. Ai fini di raggiungere gli scopi prefissati nel campo della ricerca scientifica (nell’ambito delle attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. h) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), la Fondazione a titolo puramente esemplificativo potrà svolgere, anche in collaborazione con istituzioni universitarie e scientifiche:



- Attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie cardiache in particolare;
- Attività che promuovano l'aggiornamento dei medici sullo sviluppo delle conoscenze relative alla cardiologia o a settore ad essa inerenti;
- Attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;
- Attività di formazione ed aggiornamento nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari, del personale docente di istituto scolastici di ogni ordine e grado;
- Attività di divulgazione dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica, anche con sostegno informatico.

3. Inoltre nell'ambito delle attività diverse, secondarie e strumentali, la Fondazione, ai sensi dell'art. 6 e connessi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto del D.M. 19 maggio 2021, n. 107 e successive modifiche ed integrazioni, potrà:

- Finanziare o ricevere finanziamenti, partecipare al capitale di società nei modi e nei termini consentiti dalla normativa vigente, in primis quella attinente agli ETS, per lo sviluppo delle attività scientifiche promosse e gestite direttamente da altri enti, istituzioni, strutture pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;
- Curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;
- Promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- Promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionale, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- Accordare contributi e borse di studio al fine di contribuire alla formazione di personale tecnico da utilizzare nelle ricerche;
- Intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, e cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni italiane ed estere che perseguano scopi simili:

4. Per la realizzazione delle sopraddette attività diverse, secondarie e strumentali, la Fondazione potrà assumere interessenze e partecipazione in società, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

5. Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ed eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6. Nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del D.M. 9 giugno 2022 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione potrà procedere a raccolte fondi nelle forme consentite.

TITOLO III PATRIMONIO ED ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE

Art. 4

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da una somma di euro 309.874,14 (trecentonovemilaottocentosestantaquattro virgola quattordici).
2. La dotazione patrimoniale potrà essere aumentata o alimentata da donazioni, oblazioni, legati o erogazioni di quanti vogliono concorrere agli scopi suddetti.
3. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la sua vita

in ossequio all'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. La Fondazione provvede alla realizzazione delle attività come individuate nel presente statuto e nel rispetto della normativa vigente, impiegando obbligatoriamente gli utili e gli avanzi di gestione.

5. Il Comitato direttivo della Fondazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo più opportuno e redditizio, senza poter tuttavia mai intaccare il patrimonio di dotazione definito nell'atto di fondazione, o aumentato con atti successivi.

6. L'esercizio della Fondazione per le rendite annuali va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

7. Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio o rendiconto annuale nonché alla predisposizione ed approvazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa di volta in volta vigente, il tutto sulla base di una contabilità correttamente tenuta secondo le previsioni della normativa sugli ETS di volta in volta vigente.

8. È espressa volontà del fondatore che la Fondazione non debba mai subire, in contrasto con l'atto costitutivo e lo statuto che la regolano, trasformazioni, modificazioni, unificazioni o confluenze in altre fondazioni, anche se a queste è consentito di confluire in essa, senza che vengano alterate la personalità giuridica e la denominazione della presente Fondazione, il tutto nel rispetto delle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni e della legislazione ad hoc per il terzo settore.

9. È comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio delle Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri ETS secondo quanto disposto dall'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italiana Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IV

ORGANI ED INCARICHI DELLA FONDAZIONE

Art. 5

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Direttivo, coadiuvato, qualora nominato, da un Comitato Scientifico.

Art. 6

1. Per volontà del Fondatore, sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- Il Prefetto pro tempore di Forlì con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.

- Il Sindaco pro tempore di Forlì con potere di nomina diretta da parte di un delegato in sua rappresentanza.

- L'Assessore alla Sanità pro tempore della Regione Emilia Romagna con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.

- Il Vescovo pro tempore della Diocesi di Forlì e Bertinoro con potere di nomina diretta da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.

- L'Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Forlì con potere di nomina da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.

- Il Presidente pro tempore dell'Amministrazione Provinciale di Forlì con potere di nomina da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.

- Il Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con potere di nomina da parte sua di un delegato in sua rappresentanza.

- I membri del Comitato Direttivo o un loro delegato.

Art. 7

1. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetterà di diritto, vita sua durante, al Presidente del Comitato Direttivo.

2. In caso di cessazione o rinuncia di un componente del Comitato Direttivo, il Presidente potrà designare un nuovo componente del Comitato stesso che verrà automaticamente a ricoprire anche la carica di membro del Consiglio di Amministrazione resasi vacante.

3. In caso di cessazione o rinuncia del Presidente del Comitato Direttivo:

a) dalla carica di Presidente, rimanendo membro del Comitato direttivo, sarà il Comitato Direttivo stesso a nominare nel proprio seno il Presidente;

b) dalla carica di Presidente e di membro del Comitato Direttivo, quest'ultimo potrà designare un nuovo componente al fine di ricostituire la triade direttiva, la quale nel suo seno eleggerà il nuovo presidente. Diversamente il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere nel proprio seno un Presidente che durerà in carica 3 (tre) anni e potrà essere rieletto.

4. Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Fondatore rinuncino alla carica a loro conferita, o non provvedano a nominare un rappresentante in loro vece, il Consiglio provvederà alla nomina di un altro componente scegliendolo tra personalità del mondo scientifico e della cultura.

Art. 8

1. Il Comitato Direttivo è composto da:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Due Membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il primo Comitato Direttivo era stato nominato dal Fondatore ed in prosieguo le nomine sono avvenute secondo quanto previsto dal precedente art. 7.

3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione che nominerà gli altri componenti, di cui uno con funzione di coordinatore, che resteranno in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

Art. 9

1. Il Comitato direttivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un componente del Comitato Direttivo delegato dal Presidente.

Art. 10

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di segretario.

Art. 11

1. Il Segretario potrà essere nominato dal Comitato Direttivo tra i membri del Consiglio o all'esterno del Consiglio stesso. In via esemplificativa il segretario provvederà alla tenuta dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo nonché dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa sugli ETS, agli adempimenti per la convocazione degli organi suddetti e, su mandato del Presidente, all'espletamento di tutte le formalità necessarie al conseguimento degli scopi della Fondazione.

TITOLO V FUNZIONI DEGLI ORGANI

Art. 12

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a- Di approvare il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio



consuntivo da redigersi secondo le previsioni della normativa in materia di ETS;
b- Di provvedere sui problemi che gli sono sottoposti dal Comitato Direttivo.

Art. 13

1. Il Comitato Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle stesse nell'ambito degli scopi della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico formula i progetti degli studi di ricerca, valuta proposte di studio eventualmente provenienti da persone fisiche o giuridiche e da enti di qualsiasi natura.
3. I membri del Comitato Scientifico vengono chiamati a partecipare senza diritti di voto alle riunioni del Comitato Direttivo per illustrare i progetti proposti e fornire all'occorrenza chiarimenti.

TITOLO VI IL PRESIDENTE

Art. 14

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
 - Convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo e li presiede preparando le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - Firma gli atti e quanto occorre per l'espletamento di tutte le iniziative deliberate;
 - Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - Cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato Direttivo;
 - Nomina e revoca gli altri membri del Comitato Scientifico.
2. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci un membro del Comitato Direttivo delegato dal Presidente.

TITOLO VII RIUNIONE DEGLI ORGANI

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 16

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono gli organi suddetti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese ed a votazione segreta se verteranno su questioni attinenti a persone fisiche.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e trascritti per ciascun anno in ordine numerico e cronologico; devono inoltre essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. Si applica ai libri sociali quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18

1. L'organo di controllo della Fondazione potrà essere monocratico o composto da più membri effettivi sino ad un massimo di tre, essendo espressamente prevista anche la nomina di uno (nel caso l'organo sia monocratico) o due (in caso di organo collegiale) membri supplenti, che subentrino agli effettivi in caso di assenza od impedimento anche temporaneo degli stessi, tutti iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.
2. Tali nomine, una volta cessati, per qualunque ragione i membri in carica, competono al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alle integrazioni del caso e per una durata triennale in carica dei nominati, che possono essere rinominati.
3. I compiti dell'organo di controllo sono quelli previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'organo di controllo svolgerà anche le funzioni di Revisione Legale dei conti, ove siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IX

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 19

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Fondazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Fondazioni cui si applicano le norme sugli ETS.

F.to Marcello Galvani

" Alessandro Torroni (impronta sigillo)